Varese, 26 Giugno 2018

CIRCOLARE N°086/2018

OGGETTO: ACCISE SECONDO TRIMESTRE 2018 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RECUPERO AGLI UFFICI DELLE DOGANE ENTRO IL PROSSIMO 31 LUGLIO 2018 – ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE PER I VEICOLI DI CATEGORIA EURO 2 O INFERIORE.-

Con la nota del 19 giugno 2018 (prot RU 69244/RU) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato le istruzioni operative che consentono il recupero del secondo trimestre delle accise 2018, che spetta, tra gli altri, alle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all'Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare; quindi, per i consumi di gasolio effettuati tra il 01 aprile 2018 ed il 30 giugno 2018; la dichiarazione dovrà essere presentata tra il 01 luglio 2018 ed il 31 luglio 2018. La misura del beneficio è pari ad euro 0,21418 per i consumi effettuati dal 01 aprile 2018 al 30 giugno 2018.

LA LEGGE DI STABILITA' 2016 HA RISTRETTO ANCOR DI PIU' IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IN ESAME ESCLUDENDONE A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2016 IL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CONSUMATO DAI VEICOLI DI CATEGORIA EURO 2 O INFERIORE. Si ribadisce, inoltre, che l'Agenzia delle Dogane ha emesso la nota protocollo n.28154/RU del 7 marzo 2016, con la quale ha escluso che il montaggio di sistemi di riduzione del particolato su veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore, consenta di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi.

Si rammenta che nell'eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una Provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, **l'ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento.** Si invitano pertanto le imprese a tenere in debita considerazione quanto sopra riportato, specificando che nel caso della provincia di Varese tale verifica deve essere effettuata anche con riferimento alle competenze territoriali dei singoli Uffici delle Dogane di Malpensa e di Varese.

La compensazione può essere avviata decorsi **sessanta giorni** dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell'Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L'importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il **31 dicembre 2019**; qualora vi

fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il **30 giugno 2020.**

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è **6740**; anno di riferimento quello di presentazione della dichiarazione. A tal proposito si ribadisce che con la risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate ha integrato le istruzioni originarie di compilazione del modello F24 (contenute nella risoluzione n.133/E del 30 aprile 2002, istitutiva del suddetto codice), nel modo seguente:
• nel campo "*rateazione/regione/prov/mese – rif*", è indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo Luglio – Settembre 2015);
• nel campo "anno di riferimento", è indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato "AAAA".

Si rammenta che dal 2012 è stato eliminato il limite annuale di credito compensabile tramite F24, pari a 250.000 euro.

Si invitano, pertanto, i titolari delle imprese associate che intendono avvalersi della scrivente per la predisposizione della domanda in oggetto a voler compilare con la massima precisione ed a ritornare al più presto la documentazione richiesta (all/uno), allegando anche le copia di tutte le fatture di acquisto del gasolio effettuato presso distributori esterni (comprensive dei dettagli dei singoli rifornimenti con il riferimento alle singole targhe), le fotocopie leggibili delle carte di circolazione dei veicoli con le revisioni aggiornate, che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Dogane per la verifica della motorizzazione degli stessi, le fotocopie di tutti i contratti leasing dei veicoli e la fotocopia carta di identità del titolare/legale rappresentante.

Si precisa, infine, che sul sito internet dell'Agenzia delle Dogana al link:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2018
è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane.

In ultimo, si raccomanda alle imprese di prestare la massima attenzione durante l'inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l'indicazione dei litri consumati e dell'importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria della scrivente.

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it